Allegati n. 1

COMPOSIZIONE, ELEZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE

I Consigli di classe sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti per la scuola secondaria di II grado) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica.

Il Consiglio di classe opera nella Scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori nella scuola Secondaria I grado e da due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti nella scuola Secondaria II grado.

Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio.

I rappresentanti di classe vengono eletti una volta all'anno; le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili; una volta eletti restano in carica fino alle elezioni successive.

Nel caso della scuola secondaria di primo grado si esprimono due preferenze. Durante l'anno questi organi si riuniscono almeno tre volte, e comunque in tutti i casi in cui ci siano tematiche importanti da affrontare su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta della maggioranza dei loro membri.

Competenze ed argomenti trattati nei Consigli di di Classe

Tali organi, con la presenza dei genitori, hanno la funzione di formulare al Collegio Docenti proposte in merito all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, oltre che di agevolare i rapporti reciproci fra docenti e genitori. Gli argomenti che possono essere trattati nei Consigli di Classe riguardano: il comportamento degli alunni ed il loro impegno nello studio e nell'attività didattica, gli interessi, le difficoltà ed i problemi dell'età in cui si trovano, le eventuali carenze educative e della formazione di base, l'organizzazione di attività ed iniziative integrative all'offerta formativa: gite, visite d'istruzione, percorsi specifici lo sviluppo della collaborazione tra compagni di classe e tra famiglie (es. per inserimento di alunni provenienti da altri paesi o in difficoltà), esprimere pareri sui libri di testo e sulle attività integrative di sostegno. Non possono essere trattati casi singoli.

Compiti del rappresentante

Il rappresentante è il tramite tra i genitori che rappresenta e i docenti. In particolare: instaura ed alimenta, nei limiti del possibile, relazioni costruttive con gli insegnanti instaura ed alimenta, nel modo che ritiene più adeguato, relazioni costruttive con i genitori della propria classe, partecipa alle riunioni del consiglio in cui è stato eletto, si tiene aggiornato sugli aspetti che riguardano la vita della scuola, informa i genitori sulle iniziative proposte dal Consiglio di Classe, raccoglie e si fa portavoce di problemi. Il Rappresentante non ha il diritto di occuparsi dei casi singoli.

Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- un docente
- due rappresentanti dei genitori;

Il docente viene designato dal Consiglio di Istituto che individuerà anche un docente supplente;

Allegati n. 1

I genitori esprimeranno la loro rappresentanza in numero di due membri effettivi più uno supplente a seguito di elezioni da tenersi in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- a. decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b. decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.